



*Dott. Francesco Terrone  
Notaio*

Repertorio numero 22091 - 17922 .....

.....**VERBALE**.....

di assemblea straordinaria della società cooperativa "FORCOOP CONSORZIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE" siglabile "FORCOOP c.s.s.c.s.i.s.", con sede in Torino.....

.....**REPUBBLICA ITALIANA**.....

..L'anno duemilaventitre, addi' diciotto maggio in Torino, e nel mio studio al piano terreno in corso Stati Uniti 53 ad ore 18.10 (diciotto e dieci).....

..Avanti a me dottor Francesco TERRONE, Notaio in Torino ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo.....

..E' personalmente comparso il signor.....

- PETRUCCI Paolo, nato a Terni li 28 gennaio 1956, residente a Cuneo via San Cristoforo n. 5, codice fiscale PTR PLA 56A28 L117P.....

cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale dichiara che l'assemblea straordinaria della società cooperativa : "FORCOOP CONSORZIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE" siglabile "FORCOOP c.s.s.c.s.i.s.", con sede in Torino, in via Sondrio n. 13, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 11158380011, con durata fissata fino al 31 dicembre 2070, iscritta all'Albo società cooperative con il numero C102957 categoria cooperative sociali ed iscritta al RUNTS con il numero di repertorio 24148; di cui egli è Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata convocata ai sensi statutari in prima convocazione per il giorno 17 maggio corrente anno alle ore 8,00 ed in seconda convocazione in questi giorno, luogo ed alle ore 18 per discutere e deliberare sul seguente.....

Registrato al  
Ufficio delle Entrate di Torino - DP  
I  
il 25/05/2023  
n° 23996 Serie 1/T  
€ 400,00

....."con possibilità di inversione della trattazione dei punti".....

.....ORDINE DEL GIORNO.....

1. Modifiche statutarie.....

2. Modifica numero dei consiglieri di Amministrazione e relativa nomina sino al termine dell'attuale mandato.....

3. Varie ed eventuali.....

Assume la presidenza a termini di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor PETRUCCI Paolo il quale dichiara, constatata e fa constare :.....

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2366 del Codice Civile e dell'articolo 24 dello statuto sociale;.....

- che la prima convocazione è andata deserta.....

- che sono presenti in proprio numero cinque soci su dieci soci aventi diritto a voto, come da elenco che, firmato dal comparente e da me Notaio allego al presente atto sotto la lettera A) dispensatamene la lettura.....

- che tutti i soci partecipanti sono iscritti nel libro Soci da almeno novanta giorni e quindi legittimati a esprimere il voto ai sensi dell'articolo 2538 primo comma del Codice Civile;.....

-che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone, oltre che di esso Presidente, dei signori Bobbio Massimo quale Vice Presidente, Roberto Galassi e Claudia Ottino mentre assenti giustificati ed informati della presente assemblea i signori Manola Di Donato e Luca Morino quali consiglieri nominati dall'assemblea dei soci nella seduta del giorno 29 agosto 2022 e del signor Roberto Galassi quale secondo Vice Presidente nominato dal Consi-

glio di Amministrazione nella seduta del giorno 29 agosto 2022.....

- che in data 7 maggio 2023 è deceduta in Settimo Torinese (Torino) la consigliera signora Daniela Cristina Droetto.....

- che non esiste il Collegio Sindacale.....

- che il Revisore Legale D'Ambrosio Vito Eugenio, informato della presente assemblea, ha comunicato la sua impossibilità ad intervenire per giustificati motivi, è assente giustificato.....

- che si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti, ai sensi dell'articolo 2371 del Codice Civile;.....

- che l'assemblea regolarmente convocata in seconda convocazione è validamente costituita e atta per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.....

Aprondo la trattazione, il Presidente, come previsto dall'ordine del giorno, inizia a trattare il primo argomento posto all'ordine del giorno e fa presente che è opportuno apportare allo statuto delle modifiche necessarie perché l'attuale statuto sociale risulti adeguato secondo le vigenti disposizioni e precisamente secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 numero 112 che regola le imprese sociali e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 codice del terzo settore.....

Il Presidente quindi in particolare propone :.....

- di modificare la ragione sociale da "FORCOOP CONSORZIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE" siglabile "FORCOOP c.s.s.c.s.i.s." a "MERAK CONSORZIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ETS" siglabile "MERAK ETS" con conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale.....

- di integrare e meglio precisare le attività che possono essere svolte dalla società cooperativa previste all'articolo 5 dello statuto sociale.....
- di aggiornare l'articolo 20 dello statuto che regola i ristorni.....
- di ampliare i poteri dell'assemblea ordinaria così come stabiliti all'articolo 28 dello statuto sociale.....
- di stabilire che il Consiglio di Amministrazione possa essere composto da un numero di consiglieri non inferiori a tre e per un numero stabilito dall'Assemblea dei soci di volta in volta, modificando conseguentemente l'articolo 31 dello statuto sociale.....

Il Presidente ha quindi fatto predisporre un nuovo testo dello statuto sociale con le modifiche sopra proposte e con altre modifiche non rilevanti ai fini sociali e del quale dà sommaria lettura e che sottopone all'approvazione dell'assemblea.....

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo argomento posto all'ordine del giorno e propone all'assemblea di stabilire in otto il numero dei consiglieri e quindi propone di nominare consigliere le signore BERNARDI Lorenza e MATTANA Donatella, le quali hanno già comunicato la propria disponibilità ad accettare detta carica.....

Il Presidente apre la discussione invitando l'assemblea a deliberare prima di tutto l'approvazione del nuovo statuto in toto o articolo per articolo e quindi sugli altri argomenti sopra illustrati.....

L'Assemblea, dopo esauriente discussione sulla relazione del Presidente, delibera, all'unanimità, con voto palese secondo l'accertamento fatto dal Presidente, di non procedere all'approvazione dei singoli articoli dello statuto, e quindi, sempre all'unanimità e con voto palese.....

.....DELIBERA.....

1) di approvare in toto lo statuto sociale aggiornato come sopra proposto e sommariamente letto dal Presidente ed in particolare di approvare la modifica della ragione sociale in "MERAK CONSORZIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ETS" siglabile "MERAK ETS ".....

Su richiesta del comparente allego al presente verbale sotto la lettera B) al fine della pubblicità previe le vidimazioni di legge e dispensatamene la lettura lo statuto sociale aggiornato.....

2) di stabilire in otto il numero dei Consiglieri e di nominare consigliere del Consiglio di Amministrazione in carica e fino all'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 31 dicembre 2024 le signore :.....

- BERNARDI Lorenza, nata a Ventimiglia li 25 gennaio 1970, residente a Cuneo vicolo IV Martiri n. 2, codice fiscale BRN LNZ 70A65 L741G.....

- MATTANA Donatella, nata a Torino li 31 marzo 1975, residente a Torino via Rovigo n. 25, codice fiscale MTT DTL 75C71 L219V.....

Ai fini delle trascrizioni presso il Pubblico Registro Immobiliare il comparente dà atto che la società cooperativa è proprietaria dei seguenti beni immobili:.....

a) in Cuneo via Savona 32 immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cuneo al.....

-foglio 99 mappale 204 subalterno 3 zona censuaria 2 categoria B/1 classe 2 consistenza metri quadrati 784 superficie catastale totale: 240 metri quadrati, rendita catastale euro 170,06 via Savona 32 piano terreno.....

-foglio 99 mappale 204 subalterno 4 zona censuaria 2 categoria B/1 classe 3

consistenza metri quadrati 636 superficie catastale totale: 244 metri quadrati,  
rendita catastale euro 160,95 via Savona 32 piano primo.....

b) in Torino via Sondrio 13 immobile censito al Catasto Fabbricati del Co-  
mune di Torino al foglio 1177 mappale 35 subalterno 331 zona censuaria I  
categoria D/8, rendita catastale euro 64.381,71 via Sondrio 13 piano sotter-  
raneo primo, terreno, sotterraneo secondo e primo.....

Ai fini delle trascrizioni presso il Pubblico Registro Automobilistico il com-  
parente dà atto che la società cooperativa è proprietaria dei seguenti autovei-  
coli :.....

1) FIAT PANDA 1.3 MJT S&S LOUNGE targato ES933WD.....

2) FORD TRANSIT CONNECT 200S 1.8TDCI/110CV PC-TN targato  
DH487CF.....

3) MERCEDES R 320 CDI 4MATIC CHROME targato DN245WB.....

4) VOLVO XC90 2.4 D5 185 CV AWD targato DA276LS.....

5) FIAT DOBLÒ 1.4 T-JET NATURAL POWER MYLIFE targato  
EW486DH.....

6) CITROEN JUMPY 2.0 HDI/125 PC MULTISPACE EXCLUSIVE targato  
EW170KG.....

Le spese del presente atto, relative e conseguenti sono a carico della società  
cooperativa.....

Per la registrazione si chiedono le agevolazioni ai sensi del Decreto Legisla-  
tivo 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni .....

Il comparente informato circa la finalità, la natura e le conseguenze del trat-  
tamento dei suoi dati personali consente, ai sensi del Decreto Legislativo  
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR il trattamento dei suoi dati

personali per le finalità della redazione e della conservazione del presente atto e conferma essere state dallo stesso Notaio rispettate tutte le prescrizioni di cui all'articolo 9 del Decreto sopra citato.....

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea viene chiusa essendo le ore 18.45 (diciotto e quarantacinque).....

.....Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in parte dattiloscritto da persona fida e per il resto scritto a mano da me su pagine intere sette di fogli due che leggo al comparente che lo approva e con me lo firma, in ogni foglio, ad ore 18.45 (diciotto e quarantacinque).....

In originale firmato: Paolo Petrucci - Francesco Terrone Notaio.....





Assemblea Straordinaria dei soci del 18/05/2023

Soci ordinari	Voti esprimibili	Rappresentata da	FIRMA
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. ONLUS	1	PETRUCCI	<i>[Signature]</i>
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.S. E.T.S.	1	MATTANA	<i>[Signature]</i>
COOPERATIVA A & T S.C.S.I.S. ONLUS ETS	1	IN CERVI	<i>[Signature]</i>
COOPERATIVA SAVAL ONLUS	1		
COOPERATIVA CPS ONLUS ETS	1		
COOPERATIVA ALFIERI S.C.S.I.S. ETS	1	BERNARDI	<i>[Signature]</i>
COOPERATIVA TSC ONLUS	1		
ASSOCIAZIONE 360 GRADI ODV	1		
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SCS ONLUS	1	GALASSI	<i>[Signature]</i>
COOPERATIVA NOVAR CO.P.S. SOCIETA COOPERATIVA PULIZIA E SERVIZI	1		



*[Signature]*

Allegato B) all'atto 22091-17922 di repertorio rogito notaio Francesco Ter-  
rone.....

-----STATUTO-----

"MERAK CONSORZIO SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-  
IMPRESA SOCIALE ETS" siglabile "MERAK ETS".....

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO  
DELLA SOCIETÀ.....

ARTICOLO 1 - Denominazione.....

Ai sensi dell'art. 14 comma 4° Legge 59/1992 e dell'art. 8 della Legge  
381/1991, è costituito in forma di società Cooperativa sociale un consorzio  
fra società Cooperative sociali e non, denominato: "MERAK CONSORZIO  
SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE  
ETS" siglabile " MERAK ETS".....

Alla società si applicano le disposizioni e le successive modifiche e integra-  
zioni delle: Leggi speciali sui Consorzi di Cooperative, del Codice Civile e le  
disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la di-  
sciplina cooperativistica, le norme delle Cooperative sociali ai sensi della  
Legge 381/1991, il D. Lgs. 112/2017 sull'Impresa Sociale e il D. Lgs.  
117/2017 Codice del Terzo Settore.....

ARTICOLO 2 - Sede.....

La Cooperativa ha sede in Torino, all'indirizzo risultante dall'iscrizione pres-  
so il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter  
delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.....

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nel-  
l'ambito del territorio comunale ed ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile il

trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche all'estero.

#### ARTICOLO 3 - Durata.....

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2070 (trentuno dicembre duemilasettanta) ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.....

#### ARTICOLO 4 - Scopo.....

La Cooperativa persegue lo scopo consortile e i principi mutualistici consortili senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione.---

La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del Codice Civile, ai sensi della Legge 381/1991 ha scopo mutualistico svolge la propria attività a favore dei consorziati utenti di beni o servizi e può, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del Codice Civile, svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.....

Ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.....

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi di mutualità consortile senza finalità speculative e di lucro. Operando secondo questi principi si propone, ai sensi della Legge 381/1991, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, sia attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, sia svolgendo attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le suddette attività rientrano nella previsione di cui all'art. 1, primo comma - lett. a) e b) della stessa Legge 381/1991 e da quanto previsto dal D. Lgs.

112/2017 e s.m.i. attuativo della Legge 106/2016.....

Scopo dell'attività imprenditoriale nella gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, è orientata anche a realizzare l'inclusione sociale, ossia offrire a persone escluse e "soggetti svantaggiati", opportunità di reinserimento sociale, ridurre il rischio di emarginazione di singoli e gruppi di cittadini, coinvolgere l'intera comunità locale e gli enti che la rappresentano nell'analisi e nella ricerca di soluzioni dei problemi sociali del territorio.....

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la parità di trattamento, l'assenza di qualsiasi discriminazione, l'essenzialità contrapposta al consumismo e allo spreco, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democrazia interna ed esterna.....

La Cooperativa intende operare come impresa, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, proponendosi di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività finalizzata:.....

- alla ricerca di uno sviluppo sostenibile, anche in relazione ad un rapporto equilibrato con l'ambiente,.....
- al superamento di tutte le forme di violenza e di sfruttamento nei rapporti sociali in particolare l'attivazione di interventi/progetti/attività a favore delle donne vittime di violenza e di contrasto alla violenza di genere,.....
- alla prevenzione di ogni forma di disagio o di emarginazione.....

La Cooperativa si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo quantitativo e qualitativo e l'e-

stensione della presenza e dell'immagine sul territorio nazionale, nonché la presenza di nuove attività di servizio o produttive anche attivando tra i soci stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse.....

La Cooperativa si propone, in armonia con quanto sopra, di fornire alle migliori condizioni alle cooperative consorziate servizi di natura commerciale, finanziaria, amministrativa, tecnica, contabile, e più in generale di assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture pubbliche o private nonché nella realizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari ed educativi e di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, di servizi, anche finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.....

Esso pertanto potrà stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare di appalto assumere lavori direttamente in gestione e/o in concessione e in qualsiasi altra forma, da Enti Pubblici e/o privati, da seguire direttamente o da assegnare ai soci che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.....

La Cooperativa ha una vocazione europea, mediterranea e internazionale. Il Consorzio si riconosce pertanto negli indirizzi programmatici europei di integrazione sociale e di lotta a qualunque forma di discriminazione, conformemente alle strategie elaborate dall'Unione Europea. La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di settore ed alla relativa Associazione Regionale aderente ad associazioni di tutela e

rappresentanza del movimento cooperativo, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.....

ARTICOLO 5 - Oggetto.....

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 381/1991 la Cooperativa si propone di favorire il rafforzamento e lo sviluppo economico ed imprenditoriale delle imprese associate sia singolarmente che come gruppo. Per il conseguimento dello scopo consortile la Cooperativa ha per oggetto le attività riconducibili alla previsione dell'articolo 1, comma 1 della Legge 381/1991, lettere a) e b) nonché dal D. Lgs. 112/2017 e s.m.i. come di seguito specificate:.....

1. ATTIVITÀ DI TIPOLOGIA: A (ai sensi della Legge 381/1991):.....

- a) interventi e servizi sociali;.....
- b) interventi e prestazioni sanitarie;.....
- c) prestazioni socio sanitarie;.....
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;.....
- e) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;.....
- f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e in generale di soggetti svantaggiati definiti tali dalla normativa vigente;.....
- g) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;.....
- h) informazione culturale finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devian-

za e di ogni forma di emarginazione e delle politiche sociali, ai fini di una incisiva opera educativa e di prevenzione che coinvolga l'intera comunità; nonché ideazione e messa a punto di interventi che, in una logica di pari opportunità, contribuiscano alla realizzazione delle moderne politiche di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa;.....

i) organizzazione, realizzazione gestione di attività di sensibilizzazione e promozione dell'intercultura e della cultura multietnica;.....

j) trasporto persone strettamente connesso alle attività di cui alla lettera a dell'articolo 1 della Legge 381/91;.....

k) attività di comunicazione di tipo librario, editoriale, musicale, teatrale, grafico e fotografico, cinematografico, radiotelevisivo, informatico, in relazione alle tematiche dell'oggetto sociale: problematiche professionali degli operatori e dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, nonché le problematiche del disagio sociale;.....

l) promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale anche di soggetti svantaggiati finalizzati all'inserimento lavorativo;.....

m) attività di ricerca, analisi, supporto e sviluppo nell'area dei servizi sociali, educativi assistenziali e di contrasto alla povertà.....

n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modifiche e integrazioni.....

2. ATTIVITÀ DI TIPOLOGIA: B (ai sensi della Legge 381/1991):.....

\* Esercizio, gestione e servizi annessi di: alberghi, casa vacanze, case per ferie, colonie, campeggi, arenili, ostelli, aziende turistiche e agrituristiche, circoli;.....

- \* alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;.....
- \* esercizio e gestione di caffè, bar, snack bar, pasticcerie, ristoranti free-flow e alla carta, cucine, mense, self-service, punti ristoro, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione, per: scuole, ospedali, alberghi, centri termali, Enti Pubblici e Privati;.....
- \* consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale ecosostenibile;.....
- \* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;.....
- \* servizi culturali, ricreativi, turistici, mutualistici e sportivi, a valenza sociale;.....
- \* arredo urbano, esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio, potature, coltivazione serre, vendita fiori e piante;.....
- \* coltivazioni e lavorazioni agricole in genere, su fondi della Cooperativa o di terzi, in particolare con progetti di agricoltura sociale;.....
- \* allevamento;.....
- \* gestione di canili, gattili, e ricoveri di animali di ogni specie;.....
- \* attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di



materie prime e seconde, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici;.....

\* attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli arenili, ecc.);.....

\* attività di studio, consulenza, progettazione, intervento e monitoraggio nei settori: ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti), sicurezza sul lavoro e tutela e utilizzo dei dati personali (privacy);.....

\* consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico;.....

\* pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie camere e tenuta igiene ospiti in comunità, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa;.....

\* attività di pulizia e sorveglianza agli alunni nelle scuole;.....

\* servizi ausiliari (a titolo esemplificativo: bidellaggio, appoggio handicap, pre/post scuola) nelle scuole di ogni ordine e grado;.....

\* disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione e interventi per la difesa dell'ambiente;.....

\* pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti ed aeromobili;.....

\* pulizia post mortem, pulizia scena del crimine;.....

\* servizi di sguatteria;.....

\* servizi di fattorinaggio;.....

\* trasporti;.....

- trasporto merci e animali per conto terzi;.....
- trasporto persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva;.....
- gestione linee in concessione a servizi scolastici, sociali ed aziendali;.....
- traslochi e sgombero e pulizia di locali, cantine, sottotetti;.....
- \* movimentazioni:.....
- servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie;.....
- gestioni di merci per conto terzi, in propri ed altrui magazzini;.....
- gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento, distribuzione e di preparazione a servizio di industrie e reti di vendita;.....
- nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci;.....
- \* lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici;.....
- \* lavori di piccola manutenzione con interventi da lattoniere-idraulico, fabbro, falegname, vetraio;.....
- \* manutenzione in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e di gasdotti;.....
- \* installazione, manutenzione, riparazione e trasformazione di:
  - impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;.....
  - impianti trasmissione dati, telefonici, radiotelefonici, televisivi,

radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;.....

- impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;.....

- impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso, e di qualsiasi natura o specie;.....

- impianti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;.....

- impianti di protezione antincendio;.....

\* gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;.....

\* tinteggiature e verniciatura di qualsiasi tipo;.....

\* organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;.....

\* gestione impianti sportivi e ricreativi, installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale;.....

\* gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione negli aeroporti;

\* montaggio e smontaggio di seggi e sezioni elettorali;.....

\* organizzazione e gestione di eventi musicali culturali ed espositivi;.....

\* servizio di rilevazione generale delle utenze;.....

\* lettura contatori gas, acqua ed elettricità;.....

\* distribuzione bollette e cartelle;.....

- \* agenzia di recapito;.....
- \* vuotatura e trasporto cassette postali e gettoni telefonici;.....
- \* servizi di affissioni e riscossioni tributi per affissioni;.....
- \* rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo;.....
- \* agenzie di viaggi e servizi turistici in genere;.....
- \* gestione servizi di lavanderie, lavanolo, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, Enti Pubblici e Privati;.....
- \* servizi di portierato;.....
- \* servizi di guardaroba;.....
- \* montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere;.....
- \* servizi editoriali di vendita all'interno dei musei, nelle biblioteche e negli archivi;.....
- \* traslochi e trasporti di opere d'arte;.....
- \* fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;.....
- \* servizi di accoglienza di informazioni, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione di punti vendita, dei centri di incontro e ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, della gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e di tutte le altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza del-

lo stesso;.....

\* catalogazione beni culturali;.....

\* gestione catalogazione, archiviazione all'interno di musei, biblioteche, archivi;.....

\* promozione e gestione di centri di incontro, locali pubblici e privati, manifestazioni, feste e dibattiti;.....

\* attività culturali (attività editoriale di libri e giornali, produzione di attività teatrali, televisive, cinematografiche, pubblicitarie e multimediali in genere);.....

\* organizzazione di eventi ed attività ludiche, ricreative e culturali, nel campo dell'arte e dello spettacolo, di rappresentazioni storiche, teatrali e musicali;.....

\* gestione di agenzie di viaggio e turismo sociale;.....

\* promozione e conduzione di corsi di formazione, anche professionale, e di momenti informativi/formativi che forniscano ai partecipanti strumenti idonei al reinserimento sociale e lavorativo, eventualmente anche finanziati con contributi dell'U.E. o del F.S.E., di Enti Pubblici e/o Privati in genere;.....

\* attività di impaginazione di testi ed elaborazione siti web;.....

\* erogazione di servizi in proprio e di supporto alle imprese, quali: coworking, telesoccorso, call center, gestione mailing, banche dati, archiviazione dati, registrazione convegni, volantaggio e ogni altro servizio che possa essere esternalizzato;.....

\* operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni;.....

\* tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali;.....

\* fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale;.....

\* allestimento e gestione di laboratori di tipo artigianale e/o artistico per la produzione e vendita di beni e servizi.....

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.....

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati...

### 3. ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SOCI E ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE.....

- svolgere attività di supporto ai soci e alle società partecipate prestando servizi di natura commerciale, finanziaria, tecnica, amministrativa, contabile, di organizzazione aziendale nonché servizi di controllo gestionale e di formazione aziendale;.....

- favorire l'accesso al credito dei soci fornendo, se del caso, garanzie per la concessione di crediti bancari e di altro tipo.....

La Cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e non, e dei dipendenti istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento

dell'oggetto sociale, in conformità delle Leggi vigenti in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'articolo 1 commi 238 e seguenti della Legge 205/2017 e successive modifiche e integrazioni.....

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, ivi compresa la proprietà o altri diritti reali o personali di qualsiasi tipo, nonché attività industriali, commerciali finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:-----

- affidare ai propri soci la gestione parziale o totale delle proprie attività;-----

- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura, anche con la qualifica di impresa sociale, e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;-----

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;.....

- stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;.....

- chiedere l'affidamento di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai fini della loro riqualificazione in funzione dei propri scopi statuari di

solidarietà e mutualità;.....

- assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/1991, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;.....

- concedere avalli cambiari, fidejussioni, ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;.....

- dare adesione e partecipazione ed enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;.....

- aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile.....

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/1992 ed adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.....

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del Codice Civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.....

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.....

TITOLO II - SOCI.....



ARTICOLO 6 - Numero e requisiti.....

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al numero di tre stabilito dalle Leggi vigenti (art. 14 comma 4 Legge 59/1992).....

Possono essere socie le società Cooperative sociali e loro Consorzi che abbiano interesse al perseguimento dello scopo sociale e risultino iscritte all'albo nazionale delle Cooperative.....

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/1991 la base sociale della Cooperativa deve essere formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali.....

Possono essere ammessi come soci Enti Pubblici, imprese pubbliche o private, che esercitino attività analoghe o affini o attinenti all'attività della Cooperativa e che possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo ai sensi dell'art. 11 Legge 381/91.....

Ai sensi dell'art. 2527, secondo comma, del Codice Civile non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.....

La valutazione circa l'effettiva concorrenza è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci; esso terrà conto, oltre che di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la Cooperativa e di ogni altra opportuna circostanza.——

L'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprendi-

toriali di medio e lungo periodo.....

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori persone fisiche o persone giuridiche che intendono apportare capitale necessario per lo svolgimento dell'attività della Cooperativa.....

#### ARTICOLO 7 - Domanda.....

Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo:.....

\* indicando denominazione sociale, sede, partita IVA, oggetto sociale e attività svolta, indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata, n° di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative, dati anagrafici del rappresentante legale;.....

\* allegando copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, la dichiarazione del numero di azioni che intende sottoscrivere nel rispetto dei limiti di Legge e dei limiti minimi stabiliti dal presente statuto e deliberati dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla Cooperativa;.....  
dichiarando:.....

1. l'impegno a versare entro trenta giorni dalla data di ammissione l'ammontare delle azioni sottoscritte;.....

2. l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione;.....

3. l'impegno a versare l'eventuale tassa di ammissione stabilita dal Consiglio di Amministrazione;.....

4. di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché

alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;.....

5. di non svolgere attività in concorrenza con quella della Cooperativa;.....

6. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto;.....

7. di impegnarsi a fornire ogni altra informazione o documentazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione, al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.....

#### ARTICOLO 8 - Procedura di ammissione.....

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 7, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la relativa deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione...

A seguito della delibera di ammissione il nuovo socio dovrà provvedere, entro trenta giorni, ai versamenti di cui ai punti 1, 2, 3 del precedente articolo...

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro soci ai sensi dell'art. 2528 del Codice Ci-

vile.....

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.....

ARTICOLO 9 - Diritti ed obblighi dei soci cooperatori.....

I soci cooperatori:.....

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;.....

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;.....

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;.....

d) hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese ai sensi degli art. 2422 e 2545 bis del Codice Civile;.....

e) hanno diritto alla parità di trattamento sulla base delle condizioni previste dalle Leggi vigenti e dal presente statuto;.....

I soci cooperatori sono obbligati:.....

f) al versamento delle azioni sottoscritte, nel rispetto dei limiti di Legge, dei limiti minimi stabiliti dal presente statuto e deliberati dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo;.....

g) versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;.....

h) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita

dal Consiglio di Amministrazione;.....

i) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni  
legalmente adottate dagli organi sociali.....

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio è quello risultante dall'ulti-  
ma comunicazione fatta dal socio stesso alla Cooperativa.....

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-  
zione da parte della Cooperativa della comunicazione fatta da parte del socio  
con lettera raccomandata o attraverso casella di posta elettronica certificata....

ARTICOLO 10 - Scioglimento del rapporto sociale.....

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per estin-  
zione.....

ARTICOLO 11 - Recesso.....

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:.....

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;.....

b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli  
scopi sociali;.....

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e con i paga-  
menti dovuti a qualunque titolo alla società e deve essere motivato.....

E' escluso il diritto di recesso per i soci dissenzienti dalla delibera assemblea-  
re di proroga della durata della Cooperativa.....

Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che le-  
gittimano il recesso.....

Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532 del Codice Civile..

Il recesso non può essere parziale.....

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con let-

tera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso casella di posta elettronica certificata.....

Le eventuali posizioni debitorie del socio che intende recedere, di qualunque natura e titolo, dovranno essere chiuse entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento del recesso e potranno essere oggetto di compensazioni finanziarie da parte della Cooperativa.....

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. In deroga all'art. 2532 ultimo comma del Codice Civile nei casi a) e b) il rapporto mutualistico si scioglie a partire dal momento in cui il recesso produce i propri effetti sul rapporto sociale.....

#### ARTICOLO 12 - Esclusione.....

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio cooperatore:.....

che non abbia onorato oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;.....

- che, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;.....

- che svolga attività in concorrenza con quella della società;.....

- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;.....

Ricorrendo una delle suddette cause, l'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, il quale ne dà immediata comunicazione al socio escluso; quest'ultimo può proporre opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.....

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla co-

comunicazione della relativa deliberazione; l'organo amministrativo è obbligato ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.....

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti.....

Le eventuali posizioni debitorie del socio escluso di qualunque natura e titolo dovranno essere chiuse entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esclusione e potranno essere oggetto di compensazioni finanziarie da parte della Cooperativa.....

#### ARTICOLO 13 - Rimborso del capitale sociale.....

I consorziati receduti ed esclusi e i liquidatori delle società consorziate hanno diritto al rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della Legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 sexies del Codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno.....

La liquidazione non comprende il sovrapprezzo.....

La liquidazione avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del Codice Civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della Legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 sexies del Codice Civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale cre-

dito.....

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate nel caso ed in osservanza dell'articolo 2535 del Codice Civile. In tal caso l'organo amministrativo potrà, a suo insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso fino a 5 (cinque) anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali.....

Le azioni per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.....

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile..

#### ARTICOLO 14 - Azioni e trasferimento delle azioni.....

Le azioni sono sempre nominative.....

Le azioni non possono essere cedute dai soci operatori e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo e si applica l'art. 2530 del Codice Civile....

Le azioni dei soci operatori non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile e la Cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle azioni sottoscritte.....

#### ARTICOLO 15 - SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI.....

Possono essere ammessi nella Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del Codice Civile.....

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dalla Legge



59/1992 e da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, attuativo delle disposizioni dell'art. 4 della stessa Legge 59/1992, nonché le azioni di partecipazione Cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa Legge 59/1992.....

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente articolo e successivi, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento delle azioni.....

a) Conferimenti dei soci finanziatori.....

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.....

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale deliberato dall'Assemblea e costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 17 punto a) del presente statuto.....

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 50,00 (euro cinquanta e centesimi zero) ciascuna.....

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.....

b) Alienazione delle azioni dei soci finanziatori.....

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite

esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.-----

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.---

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del Codice Civile.-----

c) Deliberazione di emissione-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria .-----

In tale deliberazione devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli Amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 del Codice Civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 del Codice Civile, su proposta motivata degli Amministratori.

Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.-----

Nella deliberazione di emissione devono essere stabiliti inoltre, il prezzo di emissione delle azioni (tenendo conto dell'importo della riserva divisibile, di cui al successivo art. 17 punto d) ad esse spettante) e gli eventuali diritti pa-

rimoniali e amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.....

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli, e potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, sentito il parere del Collegio Sindacale, di aumentare in una o più volte il numero delle azioni emesse nel periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione..

d) Diritti amministrativi.....

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, con le modalità stabilite dalla delibera di emissione e relativo regolamento.....

La delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori ed il relativo regolamento indicheranno eventuali privilegi relativi ai diritti amministrativi.....

Ad ogni socio sovventore che abbia sottoscritto e versato il numero minimo di azioni stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 33 del presente statuto spetta un voto. Per ogni ulteriore sottoscrizione e versamento del numero minimo di azioni, il socio sovventore avrà diritto ad un ulteriore voto fino al massimo di cinque voti.....

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile.....

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.....

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei

soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per Legge e il numero di voti da essi portato.....

e) Remunerazione delle azioni.....

La delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori ed il relativo regolamento indicheranno eventuali privilegi nella remunerazione delle azioni.....

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione Cooperativa il privilegio nella ripartizione degli utili sarà conforme a quanto previsto rispettivamente dall'art. 4 (sovventori) e 5 (azioni di partecipazione Cooperativa) della Legge 59/1992.....

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori, ai sensi della lettera b) dell'art. 2514 del Codice Civile, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 Codice Civile.....

La delibera di emissione, di cui alla lettera c) del presente articolo, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.....

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio

finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte della riserva divisibile di cui al successivo art. 17 punto d)...

f) **Recesso dei soci finanziatori**.....

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo, dalla data di iscrizione nel libro soci, stabilito dalla delibera di emissione e dal relativo regolamento.....

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato e alla quota parte della riserva divisibile ad esse spettante.....

Gli Amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 del Codice Civile e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.....

**ARTICOLO 16 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**.....

Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, Legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.....

Le azioni di partecipazione Cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente art. 15, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.....

Le azioni di partecipazione Cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.....

Alle azioni di partecipazione Cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a 9, della Legge 59/1992.....

Con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'inizio del presente articolo.....

L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione e il rappresentante comune degli azionisti sono disciplinati dal successivo art. 30.....

I soci finanziatori partecipano alle Assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.....

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla Legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale di cui al successivo art. 30.....

### TITOLO III - PATRIMONIO E BILANCIO.....

#### ARTICOLO 17 - Patrimonio.....

Il patrimonio della Società è costituito:.....

a)dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:.....

-un numero illimitato di azioni nominative dei soci cooperatori, ciascuna del

valore nominale di Euro 50,00 (euro cinquanta e centesimi zero);.....

-dalle azioni dei soci finanziatori del valore nominale di Euro 50,00 (euro cinquanta e centesimi zero) ciascuna. I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al fondo per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui al presente statuto;.....

b)dalla riserva legale;.....

c)dalle altre riserve indivisibili previste dalla Legge e dal presente statuto;.....

d)dalle riserve divisibili facoltative, eventualmente deliberate dall'Assemblea e collegate.....

all'esistenza di soci finanziatori;.....

e)dalla riserva straordinaria;.....

f)da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per Legge.....

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del Codice Civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.....

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.....

Le riserve, escluse quelle di cui alla lettera d), sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter del Codice Civile e non possono essere distribuite tra i soci cooperatori e finanziatori durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.....

ARTICOLO 18 - Bilancio.....

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.....

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla re-

dazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa da compiersi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie. Le relazioni al bilancio dell'organo amministrativo e dei Sindaci, se nominati, debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile. Gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, hanno l'obbligo di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento dell'attività della Cooperativa prevalentemente in favore dei soci, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.-----

#### ARTICOLO 19 - Utili.-----

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 20 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla Legge;-----

b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla Legge;-----

c) a ripartizione dei ristorni;-----

d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla Legge, che sarà attribuita tenendo conto di eventuali privilegi stabiliti dalle deliberazioni relative ai soci finanziatori;-----

e) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:-----

1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo previsto dalla Legge;-----



2) ai soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), del Codice Civile, e tenendo conto di eventuali privilegi stabiliti dalle deliberazioni relative ai soci finanziatori.-----

f) a riserva straordinaria;-----

g) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per Legge;-----

h) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata esclusivamente ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori.-----

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, ai sensi della lettera c) del precedente comma, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle lettere d) ed e).-----

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori stessi e dal relativo regolamento, e le altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.-----

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre riserve, che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale o che possono essere ripartite tra i soci finanziatori in caso di scioglimento della società. In caso di utilizzo di riserve indivisibili a copertura di perdite, l'Assemblea non può deliberare la distribuzione di utili fino a quando le suddette riserve non siano state ricostituite.-----

L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per

Legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.....

#### ARTICOLO 20 - Ristorni.....

L'Assemblea che approva il bilancio deve, ove possibile per Regolamento Interno, deliberare l'erogazione del ristorno ai soci operatori, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati tenendo conto a tal fine degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dall'apposito regolamento.....

L'ammontare del ristorno in nessun caso può essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio operatore e in generale i risultati complessivi di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla Cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci operatori.....

La Cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Il ristorno è ripartito tra i soci operatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione, i quali devono considerare la qualità e la quantità dello scambio mutualistico L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o mediante emissione di nuove azioni.....

TITOLO IV - REQUISITI DI MUTUALITÀ PREVALENTE.....

ARTICOLO 21.....

In conformità dell'art. 2514 del Codice Civile:.....

-È vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.....

-È vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.....

-È vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.....

In caso di scioglimento della Cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla Legge 59/1992.....

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, qualora la Cooperativa intenda mantenere la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente.....

TITOLO V - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI.....

ARTICOLO 22 - Organi sociali.....

Sono organi della società:.....

-l'Assemblea dei Soci;.....

-il Consiglio di Amministrazione;.....

-il Collegio Sindacale (se nominato);.....

-il/la Revisore/a (se nominato/a);.....

l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperati-

va, se presenti.....

#### ARTICOLO 23 - Assemblea dei soci.....

L'Assemblea è costituita dai soci.....

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando con le limitazioni di cui all'art. 2367 ultimo comma del Codice Civile ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso gli Amministratori devono convocare l'Assemblea senza ritardo.....

L'Assemblea può anche essere convocata dal Collegio Sindacale nel caso previsto dall'art. 2406 del Codice Civile. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di Legge.....

#### ARTICOLO 24 - Convocazione Assemblee.....

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia oppure in modalità audio-video conferenza.....

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni anteriori alla prima convocazione e deve inoltre esserne data comunicazione ai soci attraverso il periodico mensile interno di informazione o sul quotidiano La Stampa o attraverso consegna diretta o attraverso spedizione postale presso il domicilio del socio o attraverso posta elettronica certificata.....

Le dette modalità potranno essere utilizzate anche contemporaneamente.....

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e le modalità di svolgimento dell'Assemblea stessa. Nell'avviso di convocazione potrà essere

prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati o collegati in modalità telematica tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.-----

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è necessario che siano presenti fisicamente presso la sede di convocazione il/la Presidente e il/la Segretario/a.-----

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile..

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.-----

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.-----

ARTICOLO 25 - Costituzione Assemblee-----

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dalla Vice Presidente o, in mancanza, da soggetto designato dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.-----

L'Assemblea nomina un/una Segretario/a.-----

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal/dalla Presidente dell'Assemblea e dal/dalla Segretario/a.-----

Il/la Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile.-----

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal/dalla Notaio/a.-----

ARTICOLO 26 - Quorum costitutivi e deliberativi.-----

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.-----

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.-

Tuttavia l'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento e la liquidazione della società sarà regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibererà con il voto favorevole dei

3/5 (tre quinti) dei voti presenti o rappresentati.....

Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.....

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano e comunque con voto palese..

ARTICOLO 27 - Diritto di voto.....

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci cooperatori e finanziatori iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.....

Ogni socio cooperatore persona giuridica ha diritto un voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.....

Ai soci finanziatori spettano i voti previsti all'art. 15 lettera d) del presente Statuto.....

In ogni singola Assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima Assemblea (art. 2526, comma 2, del Codice Civile). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.....

Relativamente agli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non spetta diritto di voto.....

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio appartenente alla stessa categoria, non Amministratore/Amministratrice o Sindaco/a della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile. Ogni socio non può avere più di una delega ai sensi dell'art. 2539 del Codice Civile.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.-----

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.-----

I rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative Italiane e dei suoi organismi periferici nella cui giurisdizione la Cooperativa ha la propria sede sociale, potranno partecipare ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.-----

#### ARTICOLO 28 - Assemblea ordinaria-----

All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:-----

-approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale, la relazione del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale;-----

-approvare il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D. Lgs. 112/2017 e successive modificazioni e integrazioni;-----

-deliberare sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;-----

-deliberare l'ammontare delle azioni che si richiede di sottoscrivere a chi pre-



presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;.....

- deliberare sulla determinazione del sovrapprezzo;.....
- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;.....
- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali;.....
- deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e determinare il compenso dei Sindaci e del/della Revisore/a;.....
- deliberare sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del/della Revisore/a;.....
- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;.....
- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;.....
- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;.....
- deliberare sull'approvazione dei regolamenti interni;.....
- delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle Leggi vigenti in materia;.....
- delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per Legge;.....
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;.....

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla sua competenza dell'Assemblea o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. ....

ARTICOLO 29 - Assemblea straordinaria.....

All'Assemblea straordinaria è attribuito il potere di deliberare:.....

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 del Codice Civile), sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;.....
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;.....
- sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci finanziatori, ed il conseguente aumento del capitale sociale;.....
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.....

ARTICOLO 30 - Assemblea speciale dei soci finanziatori.....

L'Assemblea speciale dei soci finanziatori, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.....

Per partecipare alle Assemblee speciali i soci finanziatori devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale.....

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla Legge.....

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della Cooperativa e chiederne estratti ai sensi dell'art. 2422 del Codice Civile; può inoltre assistere alle Assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei soci finanziatori dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa nei rapporti con la società.....

#### ARTICOLO 31 - Consiglio di Amministrazione.....

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre ai sensi dell'art. 2542 del Codice Civile, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero.....

Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 del Codice Civile.....

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili nel rispetto della normativa in vigore.....

La carica di consigliere può essere ricoperta a titolo gratuito.....

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli Amministratori possono cumulare cariche a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.....

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il/la Presidente e uno/una o più Vice

Presidenti.....

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.....

Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del Codice Civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo.....

Qualora venga a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza del nuovo Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.....

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.....

ARTICOLO 32 - Adunanze e deliberazioni.....

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il/la Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno 2/5 dei Consiglieri.....

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in modalità audio-video conferenza.....

La convocazione viene fatta dal/dalla Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o al/alla Revisore/a con

mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica o il/la Revisore/a legale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del/della Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal/dalla Presidente o, in mancanza, dal/dalla Vice Presidente o dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a.

Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del Codice Civile, non è ammesso il voto per rappresentanza. Ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un Amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.....

#### ARTICOLO 33 - Poteri.....

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2512 del Codice Civile in materia di mutualità prevalente....

All'organo amministrativo spetta in via esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.....

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà e sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea il numero minimo delle azioni da sottoscrivere per l'adesione cui le diverse categorie di soci dovranno attenersi.....

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il/la Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.....

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del Codice Civile non possono essere delegati dagli Amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.....

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio

Sindacale in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate almeno ogni centoottanta giorni ai sensi dell'art. 2381, 5° comma, del Codice Civile.....

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.....

#### ARTICOLO 34 - Rappresentanza.....

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al/alla Presidente, al/alla Vice Presidente e/o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione nonché agli Amministratori Delegati, questi ultimi nell'ambito dei poteri loro conferiti.....

In caso di assenza o impedimento del/della Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al/alla Vice Presidente e/o più Vice Presidenti, in via tra loro libera e disgiunta. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del/della Vice Presidente e/o dei/delle Vice Presidenti attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del/della Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.....

Il/la Presidente e/o i/le Vice Presidenti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.....

#### ARTICOLO 35 - Collegio Sindacale.....

Il Collegio Sindacale, ove necessario ai sensi dell'art. 2477 e dell'art. 2543 del Codice Civile, oppure ove nominato dall'Assemblea, si compone di tre

Sindaci Effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di Legge, dura in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.....

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.....

Il/la Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.....

Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.....

ARTICOLO 36 - Funzioni.....

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile, vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.....

Ove possibile ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, il controllo legale dei conti. In tal caso i Sindaci devono essere scelti tra i/le Revisori/e legali iscritti nell'apposito registro.....

I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione.....

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.....

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.....

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al



Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della Società per azioni.-----

#### ARTICOLO 37 - Revisione legale dei conti-----

Il controllo legale dei conti viene esercitato dal Collegio Sindacale, se nominato, nei limiti e nei casi di cui all'articolo 2409 bis del Codice Civile ultimo comma. In tutti gli altri casi il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 1, del Codice Civile, da un/una Revisore/a legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.---

Il/la Revisore/a dei conti o la Società di revisione legale incaricati del controllo legale dei conti svolgono le funzioni e sono nominati in base alle disposizioni previste negli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.-----

L'incarico di controllo legale dei conti è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato.-----

L'incarico ha durata per tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al/alla Revisore/a o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.-----

#### TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

#### ARTICOLO 38 - Scioglimento - Devoluzione patrimonio-----

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di Legge.-----

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.-----

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.---

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello

stato di liquidazione hanno diritto di recedere.....

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge 59/1992, dedotti nell'ordine:.....

a)il rimborso delle azioni di partecipazione Cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;.....

b)il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;.....

c)il rimborso di altri strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;.....

d)il rimborso delle azioni versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;.....

l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.....

#### TITOLO VII - REGOLAMENTO INTERNO.....

##### ARTICOLO 39 - Regolamenti.....

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.....

#### TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.....

##### ARTICOLO 40 - Rinvio.....

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi

speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per  
azioni e di imprese sociali di cui al D. Lgs. 112/2017 e del D. Lgs. 117/2017  
Codice del Terzo Settore, in quanto compatibili con la disciplina cooperativi-  
stica.....

In originale firmato: Paolo Petrucci - Francesco Terrone Notaio.....

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DOTTOR FRANCESCO TERRONE NOTAIO IN TORINO, ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMA 1 DEL D.LGS 7 MARZO 2005 NUMERO 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE IN ACRONIMO "CAD") IN VIRTU' DELLA PRESENTE ATTESTAZIONE NOTARILE SOSTITUISCE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE L'ORIGINALE.

TALE COPIA E' STATA DA ME DIGITALMENTE FIRMATA ATTRAVERSO LA MIA SMART CARD NOTARILE RILASCIATA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMA 4 DEL CAD LA PRESENTE ESONERA DALLA PRODUZIONE E DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO CARTACEO ORIGINALE.

TORINO LI' 24 MAG 2023

Copia conforme all'originale munita delle prescritte firme  
Torino 26/05/2023